



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO n. 234 del 25.05.2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’Affidamento diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per adeguamento della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e svolgimento dei compiti previsti dagli art. 37/38/39 del suddetto Regolamento (CIG Z6723699E0)

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000.

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

**IL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: “*Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SdS della Valdinievole*”;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 3 del 1.03.2018 con cui si è deliberato di proseguire, a far data dall’01.04.2018 la gestione diretta dei Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze agli stessi patti e condizioni stabiliti con gli atti in precedenza approvati dall’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro;

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;

Vista la determina n. 95 del 22.12.2017 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 03 del 05.02.2018 avente per oggetto: “Bilancio preventivo economico anno 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018. Approvazione”;

Ricordata la determina del Direttore n. 21 del 02.03.2018 “Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico anno 2018 avvenuto con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 3 del 05.02.2018. Adozione”;

Visto l'art.1 comma 450 della legge 296/2006, 450 che recita:

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...”. (comma così modificato da ultimo dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015)”;

Preso atto pertanto che per gli acquisti di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro soglia di €1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o sistema telematico regionale, per lo svolgimento delle relative procedure;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole”;

Dato atto che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) che prevede l'adeguamento delle norme sulla privacy al Regolamento stesso, istituendo obbligatoriamente la figura di Responsabile della protezione dei dati / (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per la pubblica amministrazione e la relativa formazione al personale interessato;

Dato atto che il Regolamento Europeo sopracitato prevede:

- all'art. 37 c.1 l'obbligo per gli organismi pubblici/autorità pubbliche di designare e nominare la figura del Responsabile della protezione dei dati / (RPD) o Data Protection Officer (DPO);
- all'art. 39 che vengono assegnati alla suddetta figura una serie di compiti quali: informare e fornire consulenza al titolare/responsabile del trattamento e ai dipendenti sugli obblighi previsti nella normativa di riferimento, sorvegliare sull'osservanza da parte dell'Ente del Regolamento UE sopracitato, attività di controllo, attività di formazione al personale e ai responsabili, collaborare nella stesura della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, cooperare con il Garante della Privacy e fungere da punto di contatto con lo stesso, analisi dei rischi relativi al trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- che la suddetta figura (RPD/DPO) sia designata in funzione delle qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 (art. 38 c. 5);

- all'art. 37 c. 3 recita *“Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”*;
- all'art. 38 c 6 che il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

Considerato che l'adeguamento giuridico/amministrativo al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy necessita di un attività di affiancamento teorico/pratico competente anche per lo svolgimento delle numerose attività richieste quali:

- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, visto che la S.d.S. tratta anche dati personali sensibili;
- revisione e adozione delle nomine di responsabile del trattamento, autorizzati al trattamento, etc.;

Considerato che la gestione degli adempimenti previsti dalla predetta normativa vigente richiede un costante e puntuale aggiornamento rispetto alle novità introdotte, nonché l'esigenza di una verifica continua della corretta ed esaustiva applicazione della normativa rispetto ai casi generali e specifici;

Dato atto che all'interno della struttura comunale non è attualmente presente una figura professionale con adeguata formazione specialistica in materia, tale da garantire elevata professionalità ed affidabilità del servizio e che possa consentire di far fronte alle specifiche e particolari esigenze dell'Ente;

Dato atto che

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Considerato:

- di procedere all'affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D. Lgs. 50/2016;
- che l'acquisizione del servizio avverrà tramite l'utilizzo del mercato elettronico www.acquistinretepa.it con la modalità dell'affidamento diretto mediante “offerta diretta di acquisto”;

Ritenuto congruo il costo esposto in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio richiesto;

Dato atto che:

- in data 03/05/2018 è stata avviata la procedura di trattativa diretta tramite il sistema degli acquisti del Mercato Elettronico per la PA – MEPA con l'Avvocato Michele Morriello, richiedendo un'offerta per il servizio di RPD/DPO comprensivo dell'affiancamento teorico/pratico per l'adeguamento alla normativa sulla privacy di ui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'attività di formazione per il personale interessato per un importo di €. 6.100,00 esclusa IVA e CPA;
- la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

- il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI;
- gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al relativo bando,
- in data odierna viene effettuata la stipula del contratto sul sistema MEPA stesso;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "ConSORZI" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali", comma 2, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema di acquisti per la PA "MEPA", il servizio di RPD/DPO comprensivo dell'affiancamento teorico/pratico per l'adeguamento alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'attività di formazione per il personale interessato, al professionista Avv. Michele Morriello, che ha lo Studio Legale in Via Arnolfo n. 37 – 50121 Firenze – P. IVA 06185040489, per un importo di €. 6.000,00 (oltre IVA e CPA) per il periodo dal 18.05.2018 al 31.12.2019;
2. di assumere apposito CIG Z6723699E0;
3. di dare atto che l'affidamento del servizio di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei controlli previsti all'art. 80 del Codice dei Contratti D. L.vo n. 50/2016 e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del contratto e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell'utilità ricevuta;
4. di dare atto che:
 - il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per l'attività di cui ai punti precedenti pari ad €.7.612,80 sarà imputato:
 - per €. 3.806,40 sul conto economico 0602 182310 (prestazioni professionali) budget 02-10-002 dell'esercizio 2018 e trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 05.02.2018, dove è prevista adeguata disponibilità;
 - per €. 3.806,40 sull'esercizio 2019 ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
 - alla liquidazione si provvederà al ricevimento della fattura elettronica con successivo atto, previa verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva (DURC);
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - o all'Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;
 - o Studio Legale Morriello – via Arnolfo, 37 – 50121 Firenze

Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per "pubblicità notizia", copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio il 25.05.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo dal al

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria